

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 291

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GREGORELLI, FERRARI Francesco,
BACCARINI, FOLLONI e GEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1994

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in
materia di istituti zooprofilattici sperimentali

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 9

ONOREVOLI SENATORI. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali, sorti in Italia nei primi decenni del nostro secolo, hanno una marcata impronta agricola, essendo finalizzati a supportare lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame messo in pericolo dalle malattie a carattere diffusivo e infettivo. La ricerca sperimentale sulla eziologia ed epizootologia delle malattie degli animali si è subito associata al servizio diagnostico delle malattie, agli esami e alle analisi dei campioni di carni e degli alimenti di origine animale, alla propaganda sanitaria e alla consulenza agli allevatori per la difesa dalle malattie. Gli istituti hanno soddisfatto questi obiettivi a tal punto da diventare un decisivo sostegno dell'economia agricola locale, oltre che un presidio sanitario di primissimo piano nell'azione di prevenzione e di cura delle malattie infettive degli animali.

1. - Premessa

La trasformazione degli istituti in parola da enti privati (aventi personalità giuridica di diritto privato) a enti pubblici sanitari (aventi personalità giuridica di diritto pubblico) è stata operata dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, «Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali», che ne ha dettato la disciplina fondamentale sia in ordine agli scopi, sia al modulo organizzativo (essenzialmente territoriale), sia all'impianto produttivo (peraltro facoltativo). Benchè sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, essi non hanno mai smarrito l'impronta originaria di presidi a servizio dell'agricoltura e dell'allevamento zootecnico; nè il regime imposto dalla legge n. 503 del 1970, benchè uniforme, ha mortificato la peculiarità degli istituti zoo-

profilattici sperimentali sia nel vasto panorama sanitario sia in rapporto con le origini dei singoli istituti.

Con l'avvio dell'esperienza regionale, si è imposto il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e parimenti si è messo mano ad una «ristrutturazione» degli istituti zooprofilattici sperimentali. A tanto ha provveduto la legge 23 dicembre 1975, n. 745, «Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali». Con la suddetta legge, dunque, si è dato avvio al processo di regionalizzazione degli istituti zooprofilattici sperimentali, demandando alle regioni la potestà di dettare «norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione» (articolo 1, comma 1) e riservando alle stesse le funzioni di vigilanza e di controllo che prima spettavano allo Stato. A quest'ultimo è rimasto invece il compito di promuovere e sviluppare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali e il controllo degli alimenti di origine animale (articolo 2).

Si è sviluppato in tal modo pressochè dovunque un processo di ricostituzione degli istituti zooprofilattici sperimentali tanto più significativo per quegli istituti i quali, avendo una articolazione interregionale, richiedevano preventive intese fra le regioni interessate, sfociate in leggi regionali di attuazione dei principi fondamentali della legge n. 745 del 1975 in materia di amministrazione, gestione e organizzazione.

In realtà gli istituti zooprofilattici sperimentali non rinascono per effetto delle nuove leggi regionali, ma da queste ricevo-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no l'assetto giuridico più rispondente alla regionalizzazione decisa dalla legge n. 745 del 1975 e ai principi in essa codificati, adottando nuovi statuti e dandosi una nuova organizzazione.

Le successive vicende legislative si segnalano per l'inserimento del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali nel comparto sanitario (legge 7 marzo 1985, n. 97) e per l'equiparazione delle qualifiche a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti (decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 662). Per effetto di tali provvedimenti gli istituti zooprofilattici sperimentali deliberano nuovi regolamenti organici del personale.

2. - *Specificità delle funzioni e autonomia degli istituti zooprofilattici sperimentali*

Mentre la materia della sanità, riordinata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha subito nel tempo notevoli e frequenti modifiche - indice non secondario di un processo di assestamento - il regime giuridico degli istituti zooprofilattici sperimentali è rimasto sostanzialmente inalterato fino al riordino attuato con il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270. In particolare, benchè l'articolo 4 della legge n. 745 del 1975, trascritto nelle leggi regionali relative ai singoli istituti zooprofilattici sperimentali, rimarchi fra i compiti degli istituti la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali (lettera a), gli istituti zooprofilattici sperimentali non conoscono una ricerca di base, intesa come indagine sui meccanismi fondamentali di regolazione dei fenomeni biologici, bensì una ricerca applicata, ossia attività di sperimentazione mirata alla soluzione dei problemi zoonosanitari.

Essi infatti continuano ad essere strumenti preziosi al servizio degli allevatori e ad offrire il supporto laboratoristico e culturale del servizio veterinario. La ragione prevalente dell'esistenza autonoma degli

istituti zooprofilattici sperimentali si trova non tanto nell'attività di ricerca quanto nello stretto legame con il mondo agricolo. Ne fa fede la loro articolazione territoriale in sezioni a diretto contatto con l'utenza pubblica e privata, anche se il carico di funzioni ispettive ha esaltato un ruolo sanitario improprio, non potendosi omologare gli istituti al modulo delle unità sanitarie locali. Soltanto garantendo agli istituti zooprofilattici sperimentali la specificità delle funzioni e la peculiarità dei compiti - per non dire della originalità degli scopi - si sono potute valorizzare in sommo grado le potenzialità operative degli istituti stessi: risultato non secondario della regionalizzazione. Pur nella duplicità delle funzioni, la ricerca sperimentale da un lato, l'assistenza veterinaria e l'attività diagnostica dall'altro, gli istituti zooprofilattici sperimentali hanno mantenuto finora una spiccata connotazione assistenziale locale, garantita da un sufficiente grado di autonomia organizzativa non mortificata dalla vigilanza e dal controllo regionali, nè compressa da direttive tecniche del Ministero della sanità.

3. - *La legge delega 23 ottobre 1992, n. 421*

Nell'intento di razionalizzare e rivedere la disciplina della sanità per contenere la spesa pubblica senza privare i cittadini del libero accesso alle cure e della gratuità del servizio, la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere da a) a z) dell'articolo 1. Per quanto attiene specificamente agli istituti zooprofilattici sperimentali, la lettera h) si esprime così: «emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato».

In forza della delega appena menzionata il Governo ha emanato il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, che modifica, in qualche caso radicalmente, le finalità, i rapporti con lo Stato e le regioni, l'organizzazione e l'ordinamento del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Sul merito del suddetto decreto legislativo sono legittime non poche riserve.

In via preliminare si può osservare che la legge n. 745 del 1975 aveva già attuato la regionalizzazione degli istituti zooprofilattici sperimentali mediante una disciplina rispettosa dell'ordine di competenze già considerato. In particolare aveva riservato allo Stato una potestà di iniziativa zoosanitaria per l'intero territorio e di indirizzo tecnico per l'attuazione dei piani nazionali per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali (articolo 2), demandando al Ministero della sanità alcune prerogative di ovvia competenza statale (come la materia dei rapporti con istituti stranieri, quella della produzione di sieri, vaccini e virus, eccetera).

La legge delega si è riproposta, bensì, il riordino degli istituti zooprofilattici, ma il decreto legislativo delegato non avrebbe potuto modificare l'assetto dei rapporti con lo Stato, ormai collaudato, alterando l'impianto complessivo degli istituti che ha dato buona prova. E per quanto attiene al riordino vero e proprio, anche se è oscura la ragione che l'ha determinato, non sarebbe potuto andare più in là di qualche norma migliorativa per assicurare il conseguimento dei fini di interesse statale (come la ricerca scientifica), ferma restando la competenza regionale a disciplinare la struttura degli istituti zooprofilattici sperimentali con proprie leggi nel rispetto di una prerogativa che attiene alla organizzazione degli enti funzionali pararegionali, preordinati all'attuazione delle funzioni ammini-

strative trasferite alle regioni dalla legge n. 745 del 1975.

4. - *L'equivoco della «ricerca»*

Quanto poco risponda il decreto legislativo a questa impostazione lo dimostra innanzitutto la lettura della legge di delega. Nè fa maggior chiarezza il passo della relazione ministeriale che accompagna il decreto, secondo cui «a tutt'oggi si è ritenuto che la finalità della ricerca scientifica sperimentale è preminente sulle altre finalità e costitutiva della natura stessa degli istituti; essendo la ricerca scientifica in materia riservata allo Stato (Ministero della sanità), si è altresì ritenuta competenza ministeriale quella concernente la costituzione e la formazione degli istituti. Invero di questa esigenza non c'è traccia nella legge delega nella quale - caso mai - si avverte una finalità contraria. Se, infatti, deve intendersi come principio e criterio direttivo quello enunciato nella prima parte della citata lettera *h*) dell'articolo 1 della legge n. 421 del 1992, da estendere anche al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali (rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e province autonome), la disciplina emanata dal legislatore delegato è di tutt'altro segno, posto che comprime le competenze regionali ed esalta - aumentandole - quelle statali, ingerendosi peraltro - e immotivatamente - nella stessa strutturazione degli istituti. Gli è che, contrariamente a quanto si legge nella relazione, il Governo ha approfittato della delega per attuare un ritrasferimento di competenze allo Stato, modificando sensibilmente l'assetto dei rapporti con le regioni nei confronti degli istituti senza plausibile ragione e, comunque, al di fuori della delega.

5. - *«Riordino» o «riforma» degli istituti zooprofilattici*

La lettura più attenta della lettera *h*) dell'articolo 1 della legge delega non con-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sente di andare oltre una semplice conclusione: che finalità della delega legislativa fosse esclusivamente quella del riordino degli istituti e che il solo principio desumibile dalla norma fosse l'assenza di oneri a carico dello Stato. Non sembra possibile ricavare altri elementi dalla disposizione in esame. Tenendo presente questo parametro meramente finanziario, è difficile attribuire alla locuzione riordino altro significato di quello del gergo comune, inteso come azione del rimettere in ordine o, al più, come riassetto (v. ZINGARELLI, *Dizionario della lingua italiana*). Riordino non è, infatti, locuzione propriamente giuridica, anche se ricorre talvolta in relazione ad atti o provvedimenti volti a sistemare o razionalizzare una materia o un istituto secondo precisi indirizzi enunciati nello stesso atto o provvedimento che lo contempla. Ma ove, come nella specie, manchi un qualsiasi riferimento a scopi puntuali o ad esigenze specifiche che in ogni caso avrebbero dovuto fare menzione delle competenze degli istituti, della loro struttura e del loro personale, la locuzione in parola non può essere interpretata che come volontà di eliminare le incongruenze o le difficoltà applicative o, al più, le insufficienze organizzative o strutturali; mai, in nessun caso, potrebbe caricarsi di un significato diverso come quello di riforma degli istituti, in mancanza di elementi indicativi degli obiettivi essenziali di essa. E di riforma la legge delega non parla.

6. - *La ricerca scientifica non è lo scopo prevalente degli istituti zooprofilattici sperimentali*

Non si può obiettare, come sembra fare il Governo nella relazione che ha accompagnato la presentazione del provvedimento presso le Commissioni parlamentari di merito, giocando d'anticipo sulla possibile eccezione di illegittimità costituzionale, che la finalità della delega facesse leva sulla preminenza della ricerca scientifica su ogni altra attività degli istituti, così da giustificare un nuovo assetto delle attribuzioni

legislative e amministrative delle regioni e un aggiornamento del rapporto degli istituti con lo Stato, da una parte, e le regioni (ed il territorio), dall'altra. Invero questa finalità non è stata enunciata nella legge delega, non avara peraltro nella declinazione degli scopi della riforma della materia sanitaria; essa è, invece, una pura invenzione del Governo, tanto più evidente nel riferimento al rapporto con le regioni e il territorio. Proprio questo rapporto non è assolutamente controverso ed è al di fuori di qualsiasi istanza di riordino, attesa la prova positiva data dalla organizzazione degli istituti zooprofilattici sperimentali su scala regionale, mentre assume la valenza di un pretesto la accentuazione della finalità della ricerca per giustificare la riappropriazione statale di competenze trasferite alle regioni. Invero, come si è già detto nella premessa, la ricerca di base rappresenta poca cosa rispetto alle normali attività degli istituti; basta pensare alla loro articolazione territoriale per rifiutare l'idea che scopo principale degli istituti zooprofilattici sperimentali sia la ricerca scientifica. Non è infatti disseminando risorse, mezzi e personale specializzato in dieci istituti che si può ragionevolmente pensare ad un compito di ricerca scientifica affidato singolarmente a questi enti.

D'altro canto, anche ammesso che la ricerca rappresenti una finalità essenziale degli istituti zooprofilattici sperimentali, essa non può assumere un rilievo prevalente, né improntare di sé l'organizzazione degli istituti e conseguentemente i rapporti con lo Stato e le regioni. Gli è che questo specifico settore dell'attività non è né comune, né espletato con uguali risultati in tutti gli istituti (non avendo né la stessa tradizione scientifica né le strutture adeguate né il personale idoneo allo scopo), di guisa che questo compito non può essere assunto come presupposto per un riassetto dei rapporti con lo Stato suscettibile di modificare profondamente anche la struttura e la organizzazione degli enti.

In effetti, anche ad ammettere l'attività di ricerca come significativa delle finalità istituzionali degli istituti zooprofilattici spe-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rimentali, la delega non potrebbe in alcun modo giustificare un radicale cambiamento di tali rapporti nell'ambito del riordino di cui si è detto senza un palese eccesso del Governo nel suo esercizio, come si è verificato in concreto.

7. - *I rilievi al decreto legislativo n. 270 del 1993*

Esaminando il decreto legislativo n. 270 del 1993, vien fatto di rilevare come, in funzione della prevalenza di cui si è detto, siano profondamente alterate la natura e le finalità degli istituti, come risulta dalla lettura dei primi quattro commi dell'articolo 1 del decreto, nel raffronto con l'articolo 4 della legge n. 745 del 1975. Nè si comprende come un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possa coordinare i compiti degli istituti, fra gli altri, con quelli previsti dalla legge n. 745 del 1975, il cui articolo 4 (relativo appunto ai compiti) è abrogato dall'articolo 10 del decreto legislativo stesso.

Così facendo, il legislatore delegato ha di fatto statalizzato gli istituti dal momento che, ben oltre i compiti di indirizzo e di coordinamento che appartengono al Governo, il Ministro della sanità esercita una ingerenza espropriativa delle prerogative regionali e dell'autonomia istituzionale degli enti stessi. In effetti ben poco resta alle regioni nell'ambito della programmazione regionale qualora il Ministero della sanità svolga le iniziative ed eserciti i poteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; nè potrebbe avere un qualsiasi rilievo pratico la attribuzione di una potestà regionale di disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti che le regioni hanno fino ad oggi esercitato con l'emanazione delle leggi di settore e con l'esplicazione dei poteri di controllo e di vigilanza sugli istituti stessi. L'ultimo comma dell'articolo 2 è, sotto questo profilo, un vacuo richiamo ad una potestà che discende già, direttamente ed esaustivamente, dalla legge n. 745 del 1975.

Considerando che natura, finalità e compiti sono già opportunamente e in maniera esaustiva enucleati dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 23 giugno 1970, n. 503, e dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, che le competenze statali e regionali hanno una puntuale e appropriata definizione negli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, per le ragioni sopra richiamate si propone l'abrogazione dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 1 e dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo in esame.

8. - *L'organizzazione*

Nè si comprende la ragione della norma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 270 del 1993, dedicata all'organizzazione degli istituti, in cui non è meno clamorosa la ingerenza statale in palese contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione. A prescindere dalla inclusione di un rappresentante del Ministero della sanità nel consiglio di amministrazione (di cinque membri) e di due rappresentanti ministeriali nel collegio dei revisori, il riordino si manifesta nella forma della sostituzione pura e semplice della competenza primaria delle regioni nella strutturazione degli enti funzionali regionali, dopo che la legge n. 745 del 1975 aveva ad esse trasferito - si suppone irretrattabilmente - le relative funzioni. Nè si spiega la limitazione dei poteri del consiglio di amministrazione - un organo collegiale attivo - a meri compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto, con esclusione pertanto dei compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, se non nell'ottica della statalizzazione degli enti, che diventano veri e propri terminali locali od organi periferici del Ministero della sanità (articolo 9, comma 2).

Non meno problematica ed ambigua è la norma sul direttore generale (articolo 3, comma 2). Una disposizione in contrasto con l'articolo 7, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo (relativo al personale) e con gli articoli 14 della legge n. 503 del

1970 e 10 della legge n. 745 del 1975, che non risultano fra le disposizioni abrogate dall'articolo 10 dello stesso decreto.

Se non si vuole assegnare un carattere puramente simbolico a quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto stesso, che prevede che le regioni disciplinino le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti zooprofilattici, appaiono del tutto inaccettabili le disposizioni di estremo dettaglio contenute nell'articolo 3, tali comunque da determinare una lesione delle competenze regionali. Compete certo al potere centrale fornire «indirizzi e norme di principio» per la legislazione regionale, ma niente di più, e in questo senso quanto indicato dai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e 30 dicembre 1992, n. 502, sembra poter rispondere bene al bisogno. Si propongono pertanto l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 e la modifica del comma 6 dell'articolo 3. È evidente che l'approvazione di queste indicazioni comporta conseguentemente l'abrogazione, al comma 3 dell'articolo 9, dell'inciso «e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994»; dovendosi attendere l'emanazione della nuova normativa regionale, è impensabile ipotizzare tempi ristretti per l'insediamento dei nuovi organi.

9. - *Il personale*

Per quanto attiene il personale, il rinvio alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992 è impraticabile, atteso il richiamo ad istituti, ruoli e profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 per il personale delle unità sanitarie locali e ospedaliero. Come già si è ricordato, la legge n. 97 del 1985 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1986 hanno bensì

incluso il personale degli istituti nel comparto della sanità, ma facendo salva la specificità delle funzioni espletate dagli istituti stessi. L'articolo 7 del decreto (anche in riferimento ai concorsi, per l'espletamento dei quali il comma 2 richiama l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) non è applicabile almeno nella attuale formulazione, così da rendere manifesto l'eccesso legislativo, posto che il riordino degli istituti, nonché risolvere i delicati problemi di coordinamento fra la disciplina del personale delle unità sanitarie locali e quello degli istituti, li complica enormemente, venendo meno alla propria finalità.

La questione potrebbe essere risolta prevedendo che il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 non sia assunto limitatamente al personale addetto alla ricerca ma esteso a tutta la realtà dei dipendenti degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Le considerazioni sopra sviluppate portano naturalmente a rivedere l'articolo 10 del decreto legislativo n. 270 del 1993, relativo alla abrogazione di norme incompatibili, fra le quali quelle ritenute tuttora vitali sono state riproposte in alternativa ad alcune di cui si propone l'abrogazione nel presente disegno di legge. Vale inoltre la pena di considerare l'opportunità di spostare in avanti il termine previsto al comma 2 dello stesso articolo in relazione al periodo indispensabile alle regioni per legiferare a loro volta in materia.

Tutto ciò premesso, per salvaguardare la storia e la funzionalità degli istituti zooprofilattici, l'autonomia legislativa delle regioni, il rispetto della delega resa dal Parlamento con la legge 23 ottobre 1992, n. 421, si propone il presente disegno di legge recante modifiche al decreto legislativo n. 270 del 1993.

DISEGNO DI LEGGE**Articolo 1.**

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 1, 2, 4 e 5 sono abrogati;

b) all'articolo 2, i commi 1, 2 e 5 sono abrogati;

c) all'articolo 3:

1) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6 Le regioni, entro il 31 dicembre 1995, nel rispetto dei principi previsti dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 3 febbraio 1993, n. 29, disciplinano, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento, nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti zooprofilattici sperimentali. Nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto. Le regioni, inoltre, nell'esercizio delle proprie competenze sugli istituti zooprofilattici sperimentali, adottano criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse»;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «- limitatamente al personale addetto alla ricerca -» sono soppresse;

e) all'articolo 9, comma 3, le parole: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994» sono soppresse;

f) all'articolo 10:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503; articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101; articoli 3, 8, 9, 11 e 14 della

legge 23 dicembre 1975, n. 745, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto»;

2) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1996».